

Determinazione 25 luglio 2016, n. 18/2016

Disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni in merito alla stratificazione degli investimenti relativi ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, nei confronti delle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE UNBUNDLING E
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il 25 luglio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2012 – 2015) e Allegato B (di seguito: TIME 2012 – 2015), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), ed il relativo Allegato A, recante “*Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (2016 – 2019)*” (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione n. 233/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità del 21 luglio 2016, 417/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 417/2016/R/EEL);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture (oggi Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione) 19 giugno 2012, n. 3/2012 (di seguito: determinazione n. 3/2012 – DIEG);
- la relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL di approvazione del TIT, l’Autorità ha adottato disposizioni in materia di regolazione tariffaria per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il primo quadriennio del periodo di regolazione che decorre dall’1 gennaio 2016 (di seguito richiamato come: NPR1);
- ai fini della determinazione dei costi riconosciuti per l’NPR1, l’Autorità ha confermato i criteri generali di riconoscimento dei costi già adottati nei precedenti periodi di regolazione che prevedono che i costi riconosciuti siano composti da:
 - costi operativi;
 - una congrua remunerazione del capitale investito riconosciuto;
 - gli ammortamenti delle immobilizzazioni;
- ai fini della determinazione dei costi di capitale riconosciuti per l’erogazione dei servizi di distribuzione e misura, l’Autorità ha adottato modalità di riconoscimento dei costi differenziate tra le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo e le imprese che si collocano al di sotto di tale soglia;
- in particolare, ai fini del riconoscimento dei costi di capitale di cui al precedente alinea, l’Autorità ha previsto:
 - un regime di calcolo puntuale fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle adottate nel periodo di regolazione 2012 – 2015, riservato prioritariamente alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
 - un regime di calcolo parametrico, da applicare a tutte le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo che non abbiano richiesto l’applicazione del regime puntuale di cui al punto precedente, ai sensi del comma 4.2 della deliberazione 654/2015/R/EEL;
- con riferimento alla determinazione dei livelli iniziali del capitale investito riconosciuto, in caso di applicazione del regime di calcolo puntuale, l’Autorità, per l’NPR1, ha confermato:
 - con riferimento ai servizi di distribuzione e misura, le modalità generali di valorizzazione delle immobilizzazioni secondo il criterio del costo storico rivalutato;
 - con riferimento al servizio di distribuzione, la ricostruzione parametrica del valore delle immobilizzazioni nette relative ad elementi delle reti in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 (IMN *stock*);
- i criteri per la ricostruzione parametrica del valore delle IMN *stock* sono riportati nella relazione AIR relativa alla deliberazione 199/11.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 233/2016/R/EEL, l’Autorità ha approvato e pubblicato in via provvisoria le tariffe di riferimento di cui al comma 8.1 del TIT, relative all’anno 2016, a copertura dei costi del servizio di distribuzione, nei confronti delle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- il comma 4.1 della deliberazione 654/2015/R/EEL, come modificato con deliberazione 417/2016/R/EEL, prevede che entro il 31 ottobre 2016 siano determinate le tariffe di riferimento di cui all’articolo 15 del TIME relative all’anno 2016, a copertura dei costi per il servizio di misura, nei confronti delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- la citata deliberazione 233/2016/R/EEL prevede che, con apposita determinazione da adottarsi a cura del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (di seguito: DIUC), siano rese disponibili alle imprese oggetto della determinazione delle tariffe di riferimento di cui alla medesima deliberazione 233/2016/R/EEL, le stratificazioni puntuali utilizzate ai fini del calcolo delle tariffe di riferimento di cui al comma 8.1 del TIT;
- ai sensi del comma 1.2 della deliberazione 233/2016/R/EEL le stratificazioni di cui al punto precedente sono riferite alle seguenti categorie di cespiti:
 - terreni;
 - linee di distribuzione in alta tensione;
 - stazioni di trasformazione dell’energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione;
 - elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione, limitatamente agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007;
 - immobilizzazioni immateriali relative al servizio di distribuzione;
 - immobilizzazioni materiali e immateriali relative al comparto della commercializzazione dei servizi di distribuzione (*cot*).

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione della quota parte dei parametri unitari delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di capitale per l’erogazione del servizio di distribuzione riferite all’anno 2016 ed approvate con la deliberazione 233/2016/R/EEL sono stati utilizzati i dati di investimento consuntivi stratificati, riferiti al perimetro esistente al 31 dicembre 2014, e i dati preconsuntivi relativi alle immobilizzazioni entrate in esercizio nell’anno 2015;
- ai fini delle tariffe di riferimento di cui al comma 8.1 del TIT per l’anno 2016, con riferimento alla gestione delle infrastrutture di rete, rilevano:

- le stratificazioni degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino all'anno 2007, ottenute a partire dalle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici nell'ambito delle attività previste dalla determinazione n. 3/2012 – DIEG, al netto delle dismissioni, a qualunque titolo effettuate, negli anni dal 2008 al 2014;
- i dati relativi agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008 al 2014, al netto delle dismissioni, a qualunque titolo effettuate, avvenute nel medesimo arco temporale, comunicati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati telematica “*RAB Elettricità*”;
- i dati di investimento relativi a porzioni di rete acquisite/cedute nel corso dei medesimi anni dal 2008 al 2014, comunicati nell'ambito della medesima raccolta dati “*RAB Elettricità*”;
- sempre ai fini delle tariffe di riferimento di cui al comma 8.1 del TIT per l'anno 2016, con riferimento alla gestione dei servizi commerciali della distribuzione, sono stati utilizzati i dati di investimento stratificati, riferiti al perimetro esistente al 31 dicembre 2014, comunicati dalle imprese che servono oltre 100.0000 punti di prelievo:
 - ai fini della perequazione dei costi commerciali di cui al comma 41.1 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, per gli investimenti entrati in esercizio fino all'anno 2011, al netto delle dismissioni, a qualunque titolo effettuate negli anni dal 2012 al 2014;
 - i dati relativi agli investimenti entrati in esercizio negli anni dal 2012 al 2014, al netto delle dismissioni a qualunque titolo effettuate, avvenute nel medesimo arco temporale, comunicati dalle imprese nell'ambito della raccolta dati “*RAB Elettricità*”;
 - i dati di investimento relativi a porzioni di rete acquisite/cedute nel corso dei medesimi anni dal 2012 al 2014, comunicati nell'ambito della medesima raccolta dati “*RAB Elettricità*”;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento a copertura dei costi per il servizio di misura di cui all'articolo 15 del TIME, le informazioni relative alla stratificazione degli incrementi patrimoniali attualmente disponibili all'Autorità derivano:
 - dalle comunicazioni effettuate dalle imprese ai fini della perequazione dei ricavi di misura relativa all'anno 2010, per gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010;
 - dai dati trasmessi dalle imprese ai fini degli aggiornamenti tariffari annuali nell'ambito della raccolta dati “*RAB Elettricità*”, per gli incrementi patrimoniali entrati in esercizio successivamente al termine di cui al precedente punto.

RITENUTO NECESSARIO:

- con riferimento a ciascuna delle imprese distributrici di cui alla tabella 1 della deliberazione 233/2016/R/EEL, rendere disponibili le stratificazioni degli incrementi patrimoniali a consuntivo relativi al servizio di distribuzione, di cui al comma 1.2 della medesima deliberazione 233/2016/R/EEL, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, ai fini di una verifica della coerenza con le informazioni contabili in disponibilità delle medesime imprese;
- al fine di migliorare la prevedibilità dei risultati tariffari, rendere altresì noto alle medesime imprese di cui alla tabella 1 della deliberazione 233/2016/R/EEL il valore parametrico delle immobilizzazioni nette relative agli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, determinato secondo quanto riportato nella relazione AIR allegata alla deliberazione 199/11;
- al fine di razionalizzare le informazioni necessarie alle determinazioni tariffarie relative al servizio di misura, acquisire informazioni aggiornate circa la stratificazione degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- ai fini di una efficace gestione dello scambio di informazioni con le imprese, stabilire apposite modalità di trasmissione delle informazioni e specifiche cadenze temporali per l'invio delle stesse, prevedendo a tale fine:
 - che le informazioni siano rese disponibili mediante apposite comunicazioni nonché attraverso appositi questionari che le imprese compilano sulla base delle istruzioni per la compilazione fornite unitamente ai medesimi questionari;
 - di prevedere che le informazioni di cui al precedente punto siano trasmesse alla Direzione DIUC esclusivamente tramite messaggio di posta elettronica certificata infrastrutture.aeeg@pec.energia.it;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

- fissare al 12 settembre 2016 il termine ultimo per la comunicazione, da parte delle imprese distributrici, della modifica/integrazione dei dati relativi agli incrementi patrimoniali trasmessi ai sensi della presente determinazione, al fine di consentire che le attività di verifica e aggiornamento delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici da parte degli uffici dell'Autorità si concludano in tempi compatibili con i termini previsti per la determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di misura nei confronti delle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, di cui al comma 4.1 della deliberazione 654/2015/R/EEL, come modificato dal punto 1 della deliberazione 417/2016/R/EEL

DETERMINA

1. di trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, alle imprese distributrici riportate nella Tabella 1 allegata alla deliberazione 12 maggio 2016, 233/2016/R/EEL:
 - a) le stratificazioni puntuali degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, di cui al comma 1.2 della medesima deliberazione 233/2016/R/EEL, relativi sia alla gestione delle infrastrutture di rete sia alle attività di commercializzazione del servizio di distribuzione;
 - b) le stratificazioni puntuali dei contributi pubblici e privati incassati dalle imprese a partire dall'anno 2007, relativi al servizio di distribuzione;
 - c) il valore parametrico delle immobilizzazioni nette relative agli elementi delle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, determinato secondo quanto riportato nella relazione AIR allegata alla deliberazione 199/11;
 - d) apposito questionario atto a raccogliere le informazioni riguardanti le stratificazioni degli incrementi patrimoniali relativi al servizio di misura dell'energia elettrica entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014;
2. di prevedere che le medesime imprese distributrici di cui al punto 1 trasmettano all'Autorità, entro il 12 settembre 2016:
 - a) in relazione alle stratificazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), i questionari ricevuti con evidenza dei valori eventualmente modificati;
 - b) nel caso di modifiche apportate al valore degli incrementi patrimoniali di cui al punto 1, lettera a), ovvero al valore dei contributi di cui al punto 1, lettera b), apposita comunicazione in cui si riportano le motivazioni alla base delle rettifiche apportate, secondo il modello *fac-simile* di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione;
 - c) in relazione alle stratificazioni di cui al punto 1, lettera d), il questionario debitamente compilato;
 - d) apposita dichiarazione di conformità, a firma del proprio rappresentante legale, che preveda almeno le informazioni riportate nel modello *fac-simile* di cui all'Allegato 2 alla presente determinazione;
3. ai fini della trasmissione di quanto previsto al punto 2, le imprese distributrici utilizzano esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica certificata: infrastrutture.aeeg@pec.energia.it.
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 luglio 2016

Il Direttore
Andrea Oglietti